



ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 28132/14

Deliberazione n. 9

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2015

VERBALE N. 31

Seduta Pubblica del 12 marzo 2015

Presidenza: BAGLIO

L'anno duemilaquindici, il giorno di giovedì dodici del mese di marzo, alle ore 10,15, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta dell'11 marzo, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina la Presidente Valeria BAGLIO la quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,45 – la Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 23 Consiglieri:

Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Battaglia Immacolata, Caprari Massimo, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Luca Athos, De Vito Marcello, Di Biase Michela, Dinoi Cosimo, Ferrari Alfredo, Giansanti Luca, Grippo Valentina, Magi Riccardo, Marino Franco, Panecaldo Fabrizio, Paris Giovanni, Piccolo Ilaria, Policastro Maurizio, Stampete Antonio, Tempesta Giulia e Tiburzi Daniela.

Assenti l'on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:

Alemanno Giovanni, Belviso Sveva, Bordoni Davide, Cantiani Roberto, Coratti Mirko, Cozzoli Poli Ignazio, D'Ausilio Francesco, De Palo Gianluigi, Frongia Daniele, Ghera Fabrizio, Marchini Alfio, Mennuni Lavinia, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Paris Rita, Peciola Gianluca, Pedetti Pierpaolo, Pomarici Marco, Proietti Cesaretti Annamaria, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rossin Dario, Stefano Enrico e Tredicine Giordano.

La PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Caudo Giovanni, Danese Francesca, Improta Guido, Leonori Marta e Scozzese Silvia.

(O M I S S I S)

6ª Proposta (Dec. G.C. del 30 dicembre 2014 n. 110)

Recepimento e Linee Guida per l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

Premesso che Roma Capitale eroga un'ampia gamma di servizi e prestazioni destinati a specifici settori della popolazione;

Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 31 marzo 1999, sono stati individuati i criteri di valutazione della condizione economica dei cittadini che richiedono di usufruire di servizi comunali per i quali sono previste restrizioni all'accesso e misure tariffarie agevolate;

Che nella determinazione dei criteri si è ritenuto opportuno adottare, quale base comune per la valutazione delle condizioni economiche dei soggetti beneficiari, i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, successivamente modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130;

Che, in attuazione della predetta normativa, con D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal successivo D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, sono state regolamentate le modalità e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate;

Che l'articolo 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni, ha disposto la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

Che, in attuazione del citato articolo 5 del D.L. n. 201 del 2011, è stato emanato il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014, che contiene i nuovi criteri per la determinazione dell'ISEE;

Considerato che l'articolo 2 del D.P.C.M. n. 159 del 2013 definisce l'ISEE quale strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, stabilendo altresì che la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione;

Che, pertanto, si recepiscono i criteri di valutazione della situazione economica dei richiedenti di cui al D.P.C.M. n. 159 del 2013, riportati nell'Allegato 1 parte integrante della presente deliberazione, quale base comune per la valutazione delle condizioni economiche dei soggetti beneficiari per l'accesso ai servizi di Roma Capitale, alle agevolazioni tariffarie su detti servizi e per la concessione di agevolazioni fiscali;

Che le modalità stabilite dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, per la determinazione dell'ISEE si intendono applicabili ai servizi di Roma Capitale per i quali sono richieste da parte dei cittadini-utenti agevolazioni tariffarie per il sostegno alla famiglia e/o alla persona, nonché a ogni altra nuova prestazione economica o servizio sociale o assistenziale istituito dopo l'approvazione della presente deliberazione non destinati alla generalità dei cittadini o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni;

Che l'8 marzo del 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato un Decreto Interministeriale per la "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli" che prevede

all'articolo 2 l'istituzione della "Banca Dati delle prestazioni agevolate", dando attuazione all'obbligo degli enti erogatori di trasmettere all'Inps i dati dei soggetti che ne hanno beneficiato;

Che l'ente erogatore delle prestazioni e/o agevolazioni sociali è tenuto a eseguire, sulle informazioni auto dichiarate dal dichiarante, tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati dall'Inps e dall'Agenzia delle Entrate, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445;

Che si ritiene opportuno stabilire che i controlli, diversi da quelli già effettuati dall'Inps e dall'Agenzia delle Entrate, saranno eseguiti su tutte le informazioni auto dichiarate, anche con riguardo ai controlli di competenza delle amministrazioni centrali, tramite la segnalazione degli elenchi dei beneficiari alla Guardia di Finanza sulla base dell'Accordo Quadro approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 1 del 10 gennaio 2014;

Che, nel caso in cui dai controlli effettuati emerga la non veridicità dei dati dichiarati, l'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente, inclusa la comunicazione all'Inps di eventuali dichiarazioni mendaci;

Che in tale ottica, per una più efficiente governance del sistema e una migliore gestione delle informazioni, si ritiene utile istituire una Banca dati delle prestazioni sociali erogate da Roma Capitale a supporto delle politiche tariffarie e agevolative e delle attività di controllo da parte dell'Amministrazione Capitolina;

Tenuto conto che il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 23, comma 12-bis, prevede l'abrogazione del D.Lgs. n. 109 del 1998, nonché del D.P.C.M. n. 221 del 1999, a far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE;

Preso atto che nella Gazzetta Ufficiale n. 267, S.O. del 17 novembre 2014, è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro 7 novembre 2014 avente ad oggetto l'"Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

Che sulla base di quanto disposto dell'articolo 14 del citato D.P.C.M. n. 159 del 2013 in materia di disciplina transitoria:

- a) decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero del Lavoro 7 novembre 2014 recante l'approvazione del nuovo modello della DSU, ovvero dal 1° gennaio 2015, l'ISEE è rilasciato secondo le modalità disciplinate dal D.P.C.M. n. 159 del 2013;
- b) le DSU in corso di validità alla predetta data, presentate sulla base del D.Lgs. n. 109 del 1998, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni;
- c) le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data del 1° gennaio 2015 sono erogate esclusivamente sulla base del nuovo ISEE;
- d) le prestazioni sociali in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. n. 159 del 2013 continuano ad essere erogate secondo le vecchie disposizioni, fino alla data di emanazione degli atti anche normativi che disciplinano l'erogazione in conformità con le disposizioni del D.P.C.M. n. 159 del 2013, e comunque non oltre dodici mesi dalla data del 1° gennaio 2015;

Che, pertanto, dal 1° gennaio 2015 non sono più da ritenersi applicabili alle richieste di nuove prestazioni gli ulteriori fattori di selezione presenti in disposizioni regolamentari di settore approvate sulla base del D.Lgs. n. 109 del 1998, e successive modificazioni, per determinare la situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate;

Che si ritiene opportuno incaricare i Dipartimenti competenti per materia, preso atto delle nuove modalità di computo dell'ISEE e dei possibili impatti della riforma sull'accesso alle prestazioni sociali, ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali delle specifiche prestazioni, possa eventualmente definire nuove soglie di accesso e fasce di compartecipazione al costo dei servizi erogati dall'Amministrazione compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto degli equilibri di Bilancio;

Che nelle more dell'approvazione di apposite deliberazioni di settore si conferma la disciplina dei sistemi tariffari attualmente in vigore, dando atto che per le nuove prestazioni richieste dal 1° gennaio 2015 occorre fare riferimento esclusivamente all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) come definito dalle nuove disposizioni contenute nel D.P.C.M. n. 159 del 2013;

Che, ferme, infine, le ulteriori disposizioni riportate nei commi 3 e 4 dell'articolo 14 del D.P.C.M. n. 159 del 2013;

Visto l'articolo 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro del 7 novembre 2014;

Considerato che, in data 18 dicembre 2014 il Direttore della Direzione Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso per quanto di competenza, il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: P. Sbriccoli";

Preso atto che, in data 18 dicembre 2014 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: P.L. Pelusi;

Considerato che, in data 24 dicembre 2014 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Vice Ragioniere Generale

F.to: M. Corselli";

Considerato che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa:

- di recepire i criteri di valutazione della situazione economica dei richiedenti di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, riportati nell'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, quale base comune per la valutazione delle condizioni economiche dei soggetti beneficiari per l'accesso ai servizi di Roma Capitale, alle agevolazioni tariffarie su detti servizi e per la concessione di agevolazioni fiscali;
- di applicare le modalità stabilite dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, per la determinazione dell'ISEE ai servizi di Roma Capitale per i quali sono richieste da parte dei cittadini-utenti agevolazioni tariffarie per il sostegno alla famiglia e/o alla persona, nonché a ogni altra nuova prestazione economica o servizio sociale o assistenziale, istituito dopo l'approvazione della presente deliberazione, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche;
- di abrogare, dal 1° gennaio 2015, gli ulteriori fattori di selezione presenti in disposizioni regolamentari di settore approvate sulla base del D.Lgs. n. 109 del 1998, e successive modificazioni, per determinare la situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate;
- di incaricare i Dipartimenti competenti per materia, preso atto delle nuove modalità di computo dell'ISEE e dei possibili impatti della riforma sull'accesso alle prestazioni sociali, ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali delle specifiche prestazioni, di definire eventualmente nuove soglie di accesso e fasce di compartecipazione al costo dei servizi erogati dall'Amministrazione compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto degli equilibri di Bilancio;
- di confermare, nelle more dell'approvazione di apposite deliberazioni di settore da parte della Giunta Capitolina, la disciplina dei sistemi tariffari attualmente in vigore, dando atto che per le nuove prestazioni richieste dal 1° gennaio 2015 occorre fare riferimento esclusivamente all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) come definito dalle nuove disposizioni contenute nel D.P.C.M. n. 159 del 2013;
- di recepire la disciplina transitoria contenuta nell'articolo 14 del D.P.C.M. n. 159 del 2013 e che, pertanto:
 - a) decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero del Lavoro 7 novembre 2014 recante l'approvazione del nuovo modello della DSU, ovvero dal 1° gennaio 2015, l'ISEE è rilasciato secondo le modalità disciplinate dal D.P.C.M. n. 159 del 2013;
 - b) le DSU in corso di validità alla predetta data, presentate sulla base del D.Lgs. n. 109 del 1998, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni;
 - c) le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data del 1° gennaio 2015 sono erogate sulla base del nuovo ISEE nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto degli equilibri di Bilancio;
 - d) le prestazioni sociali in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. n. 159 del 2013, continuano ad essere erogate secondo le vecchie disposizioni, fino alla data di emanazione degli atti

anche normativi di settore che disciplinano l'erogazione in conformità con le disposizioni del D.P.C.M. n. 159 del 2013, e comunque non oltre dodici mesi dalla data del 1° gennaio 2015;

- di stabilire che i controlli, diversi da quelli già effettuati dall'Inps e dall'Agenzia delle Entrate, saranno eseguiti su tutte le informazioni auto dichiarate, anche con riguardo ai controlli di competenza delle Amministrazioni centrali, tramite la segnalazione degli elenchi dei beneficiari alla Guardia di Finanza sulla base dell'Accordo Quadro approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 1 del 10 gennaio 2014;
- di istituire, per una più efficiente governance del sistema e una migliore gestione delle informazioni, una banca dati delle prestazioni sociali erogate da Roma Capitale a supporto delle politiche tariffarie e agevolative e delle attività di controllo da parte dell'Amministrazione Capitolina.

**CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
(D.P.C.M. 5 DICEMBRE 2013, N. 159)**

Parte I - Definizione di nucleo familiare (art. 3 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159)

Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto successivamente indicato.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata.

Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della *legge 27 ottobre 1988, n. 470*, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'*articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898*, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore.

Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'*articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184*, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare.

Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223*, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge.

Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Parte II - Indicatore della situazione reddituale – ISR – (art. 4 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159)

Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale – ISR – il reddito di ciascun componente il nucleo familiare si ottiene sommando le seguenti componenti:

- a) reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef;

- b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
- d) proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione Iva; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini Irap, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- e) assegni per il mantenimento dei figli effettivamente percepiti;
- f) trattamenti assistenziali, previdenziali indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef;
- g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'Imu, non indicati nel reddito complessivo ai fini Irpef; a tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5% e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito domenicale e il reddito agrario, rispettivamente dell'80% e del 70%.
- h) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, il tasso di rendimento annuo medio dei titoli decennali del Tesoro ovvero, se inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale.
- i) reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti ai nuclei iscritti all'Aire (anagrafe dei cittadini residenti all'estero) convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

Dall'ammontare del reddito individuale come sopra individuato, va sottratto, fino a concorrenza:

- a) l'importo degli assegni periodici corrisposti effettivamente al coniuge, in seguito a separazione legale o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nell'importo vanno considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
 - b) l'importo degli assegni periodici corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;
 - c) fino ad un massimo di 5.000 euro le spese sanitarie per i disabili, per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;
 - d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate nell'art.2135 del Codice Civile, svolte anche in forma associata dai produttori agricoli titolari di partita Iva, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini Iva.
 - e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati ai fini fiscali, pari al 20% dei redditi medesimi;
 - f) in alternativa a quanto previsto dalla precedente lettera e) fino ad un massimo di 1.000 euro, una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo nonché dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse le carte di debito, ma qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, pari al 20%, sempreché non già inclusi nel reddito complessivo;
- I redditi e gli importi predetti di ciascun componente il nucleo familiare sono riferiti al secondo anno solare precedente: la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Dalla somma dei redditi dei componenti del nucleo, determinata al netto delle detrazioni di cui sopra, vanno sottratte le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:

- a) il valore del canone annuo di locazione, nel caso ovviamente di nucleo familiare che risieda in abitazione in locazione, per un ammontare complessivo massimo fino a concorrenza di 7.000 euro, incrementato di euro 500 per ogni figlio convivente successivo al secondo;
- b) se nel nucleo fanno parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risulta dalla dichiarazione di assunzione presentata all'Inps e dai contributi versati, nel limite dell'ammontare dei trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari, incluse carte di debito, percepiti da amministrazioni pubbliche (se non inclusi già nel reddito complessivo) indicati ,al netto delle detrazioni fino ad un massimo di 1.000 euro di cui alle lettera f) sopra riportate, di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiario. Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche in caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;
- c) in alternativa a quanto previsto nella precedente lettera b), nel caso in cui del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera. Si evidenzia che le detrazioni di cui alle precedenti lettere b) e c) non si applicano per le prestazioni erogate a ciclo continuo in ambiente residenziale.

d) nel caso in cui nel nucleo familiare facciano parte persone:

- 1) con disabilità media, per ciascuna di esse viene prevista una franchigia di 4.000, incrementati a 5.500 se minorenni;
- 2) con disabilità grave, per ciascuna di esse viene prevista una franchigia di 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;
- 3) non autosufficienti, per ciascuna di esse una franchigia di 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.

Le franchigie di cui alla lettera d) possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore ISE

Parte III - Indicatore della situazione patrimoniale – ISP (art. 5 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159)

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare, nonché del patrimonio mobiliare

a) Patrimonio immobiliare

Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

Il patrimonio immobiliare all'estero è pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'*articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

b) Patrimonio mobiliare

Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno.
- b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera b);
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del *decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415*, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b);

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale.

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è il rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE= ISR+ 20% ISP) ed il parametro collegato al numero dei componenti il nucleo familiare di cui alla scala di equivalenza

Parte IV - Modalità differenziate di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria e le prestazioni agevolate rivolte a minorenni (artt. 6 e 7 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159)

La differenziazione dell'indicatore ISEE in riferimento al tipo di prestazione richiesta viene disciplinata come segue:

a) prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

Fatta salva la possibilità per il beneficiario di ricorrere alla nozione di nucleo familiare secondo le regole ordinarie esaminate in precedenza, per le prestazioni agevolate di natura sociosanitarie rivolte a persone maggiorenni, l'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare del beneficiario, composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni.

Per le prestazioni rivolte a persone minori di 18 anni, l'ISEE viene calcolato secondo le modalità di seguito indicate per le "prestazioni agevolate rivolte a minorenni".

Per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo valgono le seguenti regole:

a) nel calcolo dell'indicatore non si applicano le detrazioni per le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero.

b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi. La componente non è calcolata nel caso siano presenti disabili nel nucleo familiare del figlio o quando risulti accertata la estraneità del figlio rispetto al genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.

Le modalità di calcolo della componente aggiuntiva sono specificate nell'allegato 2 al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159

c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta di ricovero continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante le dotazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art.433 del codice civile.

b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni

Ai fini del calcolo ISEE, per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, viene previsto che il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che:

a) il genitore risulti coniugato con persona diverso dall'altro genitore;

- b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) sussista esclusione della potestà sui figli o sia stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;

Per le prestazioni sociali rivolte a componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, e qualora ricorrano i casi di cui alle precedenti lettere a) e b), l'ISEE viene integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità che specificate nell'allegato 2 al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159

Parte V - ISEE corrente (art. 9 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159)

In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come di seguito specificato, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

- a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria.

L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare, mediante la compilazione del modulo sostitutivo, facendo riferimento ai seguenti redditi:

- a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
- b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;
- c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.

In caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa i redditi indicati nelle lett. a), b) e c), possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.

Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria l'indicatore della situazione reddituale corrente calcolato come sopra specificato.

Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione comprovante la variazione della condizione lavorativa, nonché le componenti reddituali aggiornate.

L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

Parte VI - Scala di equivalenza

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui alla Parte IV, punto b, lettere dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989*, che non sia considerato nucleo familiare a se stante, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

Parte VII - Controlli

L'Ente erogatore delle prestazioni e/o agevolazioni sociali è tenuto ad eseguire sulle informazioni auto dichiarate dal dichiarante tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati dall'Inps e dall'Agenzia delle Entrate, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445.

I controlli, diversi da quelli già effettuati dall'Inps e dall'Agenzia delle Entrate, saranno eseguiti su tutte le informazioni auto dichiarate, anche con riguardo ai controlli di competenza delle amministrazioni centrali, tramite la segnalazione degli elenchi dei beneficiari alla Guardia di Finanza sulla base dell'Accordo Quadro approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 1 del 10 gennaio 2014.

Nel caso in cui dai controlli effettuati emerga la non veridicità dei dati dichiarati l'Ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.

La Segreteria Generale comunica che la Commissione I, nella seduta del 16 febbraio 2015, ha espresso parere favorevole a maggioranza.

(O M I S S I S)

La PRESIDENTE invita quindi l'Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 21 voti favorevoli e 2 contrari.

Hanno votato a favore i Consiglieri Azuni, Baglio, Battaglia E., Caprari, Corsetti, D'Ausilio, De Luca, Ferrari, Giansanti, Marino, Nanni, Panecaldo, Paris G., Paris R., Peciola, Pedetti, Piccolo, Policastro, Stampete, Tempesta e Tiburzi.

Hanno votato contro i Consiglieri Celli e Tredicine.

La presente deliberazione assume il n. 9.

(O M I S S I S)

LA PRESIDENTE
V. BAGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE
L. IUDICELLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. MAGGIO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta
del **12 marzo 2015**.

Dal Campidoglio, lì

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....